



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**DDL RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO”- LEGGE DI STABILITÀ 2015**

AC 2679 bis

Art. 11
**(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro,
e politiche attive)**

All'art 11 dopo il comma 1 è inserito un nuovo comma:

“Al comma 28 dell’art.9 del decreto legge 78/2010, settimo periodo dopo le parole: “nell’anno 2009 ” sono aggiunte le seguenti parole: “con l’esclusione, per gli enti locali, delle prestazioni di lavoro accessorio fornite da soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rifugiati nonché da soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale e a tal fine autorizzati dalla Magistratura di sorveglianza in attuazione alla vigente normativa.”

Motivazione

La tipologia di lavoro accessorio cui si riferisce l'emendamento rientra tra le fattispecie del lavoro flessibile degli enti locali. La modifica intende consentire la piena realizzazione di progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento di soggetti detenuti o di rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in modo che tali prestazioni di lavoro accessorio, inserite in un percorso riabilitativo e/o di accoglienza, non entrino in contrasto con le attività lavorative flessibili svolte da altri lavoratori impiegati dagli enti locali.

Art. 17
Politiche invariate

Al comma 9, sostituire le parole: "200 milioni" con le parole "220 milioni".

Motivazione

Si tratta delle risorse per le scuole paritarie, che ricomprendono anche le scuole dei Comuni, quasi esclusivamente dell'infanzia. Sono anni che lo stanziamento viene progressivamente ridotto. Nelle ultime annualità si era stabilizzato a 220 milioni di euro. L'emendamento tende a ripristinare tale cifra che comunque risulta ampiamente insufficiente a garantire la sopravvivenza del sistema integrato che concorre a soddisfare una grande parte della domanda. Laddove per mancanza di risorse le scuole paritarie fossero costrette a ridurre la loro offerta i costi per lo Stato per garantire tali servizi aumenterebbe considerevolmente.

Art. 19 (Imprese)

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

“A decorrere dall’anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell’articolo 46 bis del decreto-legge 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge 222/2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all’aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all’articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall’anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L’Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori.”

Motivazione

L’emendamento è essenziale al fine di garantire nella fase di transizione, ad alcune amministrazioni, il canone di cui all’articolo 46 bis del dl 159/2007 smi (che prevede la possibilità del Comune di chiedere fino al 10% del VRD determinato dall’allora AEEG alle previgenti condizioni tariffarie, che viene però riconosciuto in tariffa quindi in bolletta per l’utenza) senza che lo stesso, sia coperto dalla tariffa corrisposta dall’utenza. Tale riconoscimento in tariffa risulta del tutto ingiustificato, in quanto i gestori continuano comunque a beneficiare delle condizioni contrattuali in essere godendo dell’esclusiva del servizio, mentre i Comuni sono impossibilitati a ricorrere al mercato per ottenere condizioni maggiormente favorevoli e non gravanti sull’utenza. La sostenibilità, per i gestori, della misura proposta è comunque già stata esplicitata dall’ex AEEG, in quanto è di molto inferiore al limite di VRD – vecchia regolazione - che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai concessionari in sede di offerta delle precedenti gare (pertanto non scaricabile in tariffa). La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 19 (Imprese)

Al comma 11, all'Elenco 1, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole “e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016” con le parole “e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”

all’articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis) Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “*compresa la segatura*” sono inserite le parole “, *esclusi i pellet*” .

Motivazione

La disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 11 del disegno di legge prevede una riduzione di alcuni crediti di imposta indicati nell’elenco 1 allegato al provvedimento. Tra tali crediti d’imposta si fa riferimento anche alle agevolazioni per il GPL ed il gasolio impiegati per il riscaldamento nelle aree montane o climaticamente svantaggiate, di cui all’art. 10, comma 8, lettera c) della L. 448/98 e s.m.i.

Art. 22
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Dopo l'art. 22, aggiungere il seguente art. 22 bis:

(Modiche al d.l. 21 giugno 2013 n. 69)

All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,";

Alla fine del primo periodo, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente".

Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.";

Al comma 11 le parole da "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente."

Motivazione

Le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.

Con le modifiche richieste al comma 11, che ha stabilito la destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente, si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

*

Art. 35
(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)

Modalità di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica da parte dei Comuni.

All'art. 35, al comma 16, dell'art. 35, il primo periodo è abrogato.

Motivazione

Fermo restando il giudizio di generale insostenibilità della dimensione del taglio ipotizzato nel ddl Stabilità a carico dei Comuni (1.200 milioni di euro che si aggiungono all'incremento di circa 300 mln. già disposto da leggi vigenti), appare comunque indispensabile evitare l'obbligo di applicazione del taglio attraverso riduzioni della sola spesa corrente, indicato dal primo periodo del comma 16, art. 35, del ddl Stabilità.

L'abolizione del primo periodo del comma 16, art. 35, è quindi necessaria, per evitare una ingerenza ingiustificata della norma sulle modalità di gestione delle riduzioni operate sul Fondo di solidarietà comunale. Va segnalata altresì l'estrema difficoltà di riscontrare l'obbligo di riduzione della spesa corrente, la cui dinamica è influenzata dalle più diverse condizioni di operatività dei Comuni e può non determinare – anche in presenza di validi strumenti di contenimento – riduzioni con riferimento ai valori di precedenti periodi di riferimento (precedente consuntivo, andamento medio dell'ultimo triennio osservabile ecc.) .

*

Art. 35
(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)

Minore riduzione dei trasferimenti per i Comuni colpiti dal sisma

Al comma 16, dell'art. 35, inserire in fine il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50%, nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/04/2009 n. 3.”

Motivazione

Si ritiene necessario mitigare l'effetto sui bilanci dei comuni colpiti dal sisma derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti derivanti dal Fondo di solidarietà comunale, previsti dal DDL di stabilità 2015, art. 35, comma 16. La misura del 50% è quella già adottata nel riparto dei tagli applicati nel 2014 per effetto del dl n. 66.

*

Art. 35
(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)

Esclusione dalla riduzione dei trasferimenti per i Comuni colpiti dall'alluvione tra il 10 e il 14 ottobre 2014

Al comma 16, dell'art. 35, aggiungere in fine i seguenti periodi:

“Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;
- b) le riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;
- c) le riduzioni di cui all'art. 47 comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

Motivazione

Si ritiene necessario prevedere che sui bilanci dei comuni colpiti dall'alluvione del 10-14 ottobre 2014 non gravino le ulteriori riduzioni operanti nel 2015 del Fondo di solidarietà comunale derivanti dal dl n. 95 del 2012, dal dl 66 del 2014 e dallo stesso art. 35, comma 16 del ddl Stabilità 2015.

Art. 37.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente comma «6-ter. Le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività finalizzate al risparmio energetico sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.».

Motivazione

Gli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici hanno la caratteristica di ripagarsi con i risparmi conseguibili in bolletta. Quindi, a fronte di uno sforzo di investimento iniziale, si producono dei risparmi nei consumi energetici tali da consentire il recupero dell'investimento in un dato numero di anni. Tuttavia, molti Comuni non possono procedere all'efficientamento energetico dei propri edifici in quanto i vincoli del Patto di stabilità Interno impongono limiti alla spesa in conto investimenti, precludendo ogni possibilità di conseguire risparmi strutturali in bolletta.

Art. 38
(Norme varie in materia di enti territoriali)

Dopo l'art 38 è aggiunto un nuovo articolo: **“38-bis”**:

“1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 1, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti la contraffazione, il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Dell'invito, ovvero della diffida amministrativa va data comunicazione alla banca dati delle sanzioni amministrative (BDSA) previste dal comma 6 del presente articolo.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

5. Gli enti competenti individuano, nell'ambito dei settori indicati al comma 1, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa.

6. E' istituita presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Banca dati delle sanzioni amministrative relative agli enti locali. Con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono individuate le modalità per il collegamento telematico nonché il modello unitario per la gestione delle informazioni ivi contenute anche in relazione allo scambio con le altre pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. La Banca dati è affidata, con apposita Convenzione, all'ANCI.”

Motivazione

Tra le varie norme in materia di enti locali, l'Anci valuta l'opportunità di introdurre l'istituto della diffida amministrativa, oggi prevista in alcune leggi regionali, nell'ambito di procedimenti sanzionatori inerenti specifici settori quali il commercio, il contrasto alla contraffazione, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

Art. 38
(Norme varie in materia di enti territoriali)

All'art 38 dopo il comma 14 è inserito un nuovo comma:

Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 è apportata la seguente modifica:

All' articolo 1 comma 2 dopo le parole “periferiche dello Stato” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché gli Enti locali limitatamente all’espletamento di funzioni di polizia stradale e sicurezza urbana.”.

Motivazione

Si osserva la mancata abrogazione espressa nel DPR 634/1994 delle norme per le quali l'accesso alla banca dati da parte dei Comuni è soggetto al pagamento di un canone annuo, oltre a un importo fisso per ogni informazione ricevuta. Sebbene l'art 50 del successivo Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) non preveda oneri per la pubblica amministrazione, con nota prot. 19540 del 26 luglio 2013, il MIT rileva che nel suddetto Dlgs 82/2005 l'art 91 non contempla, tra le abrogazioni espresse, le norme circa l'accesso a pagamento.

Art. 38
(Norme varie in materia di enti territoriali)

All'art 38 dopo il comma 14 è inserito un nuovo comma:

“L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

Motivazione

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.

Art. 38
(Norme varie in materia di enti territoriali)

All'articolo 38 comma 7 ultimo periodo sostituire le parole: *“dall'anno 2016”* con le seguenti parole: *“dall'anno 2015”*

Motivazione

La modifica intende incrementare il Capitolo 1551, già nel 2015 drasticamente decurtato in questi anni, per consentire ai Comuni di ricevere il rimborso sulle spese anticipate per conto dello Stato.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

All'articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 550 dopo la parola "società" sono inserite le seguente: "totalmente";
- b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "per la parte di propria competenza"
- c) il commi 551 è sostituito dal seguente:
"551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555."
- d) Il comma 552 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare condizioni di sostenibilità per i bilanci comunali e ad evitare una disparità di trattamento fra soci pubblici e privati rispetto al previsto accantonamento a dell'ente locale rispetto alle perdite societarie. Tale condizione infatti costituisce una ulteriore contrazione di risorse pubbliche dedicate ai servizi ai cittadini che verrebbero congelate in favore di un soggetto commerciale per il quale viene garantito solo l'intervento pubblico.

Alla luce delle recenti pronunce contabili invece al fine di ripristinare la correttezza procedurale è necessario sostituire la norme in questione con la previsione che il ripiano societario, a garanzia della società a partecipazione totalmente pubbliche, debba essere opportunamente valutato degli enti locali alla luce un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Al comma 1, alla lettera a), al quinto periodo, le parole “*la relazione deve comprendere*” sono sostituite con le seguenti: “*quest’ultimo deve presentare contestualmente all’affidamento*”;

Motivazione

Le disposizioni risultano aggravare le procedure previste per l’affidamento d’ambito con una possibile sovrapposizione rispetto a quanto già previsto nei piani d’ambito. Infatti questi ultimi contengono già gli interventi necessari, ma per poter garantire la realizzazione degli stessi nonché ulteriori proposte migliorative ovvero incrementali il piano economico-finanziario asseverato deve essere presentato dall’affidatario prima della stipula della concessione e non dall’ente d’ambito a monte del processo. In tal modo si avrà la garanzia della bancabilità del progetto presentato dal concessionario.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Al comma 1, alla lettera b), al secondo periodo le parole: “*ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.*”, sono soppresse e dopo la parola: “*effettuata*”, sono inserite le seguenti: “*entro novanta giorni*”.

Motivazione

Per quanto attiene l’affidamento in house l’accantonamento costituirebbe un aggravio economico immediato per il bilancio comunale che, unitamente a quello disposto dalla legge 147/2013, in caso di perdita, comporterebbe una doppia penalizzazione per l’ente, discriminando la possibile aggregazione e gestione pubblica. Tali vincoli comportano quindi un notevole impatto sul bilancio comunale e prevedono poi la redazione del bilancio consolidato, ancora non disciplinato e non obbligatorio per molti enti.

*

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

E' infine inserita la seguente lettera f):

“f) Dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell’articolo unico della legge 147/2013 non trovano applicazione.””

Motivazione

In fase di prima applicazione delle nuove norme sulla razionalizzazione societaria è assolutamente necessario prevedere la non applicazione del vincolo di accantonamento di cui alla legge di stabilità 2014. Ciò al fine di permettere ai soggetti in questione di attuare quanto previsto senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica ed evitando vincoli finanziari imposti.

*

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“Alla fine del comma 551 della legge 147/2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi: “In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l’ente socio applica le disposizioni sull’accantonamento di cui al presente comma.”

Motivazione

E’ assolutamente necessario prevedere una fase di transizione, prima dell’applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all’ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti. Nel caso in cui i soggetti in questione non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l’applicazione delle norme in questione, a salvaguardia del processo.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“Al comma 569 dell’articolo unico della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “*dodici mesi*” sono sostituite con le seguenti “*ventiquattro mesi*”;
- b) le parole da “, *decorso i quali*” fino a “*cessato*”, sono sostituite con le seguenti: “. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all’articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un’unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.”

Motivazione

La norma risulta da correggere in quanto, prevede procedure alquanto problematiche e non esaustive aventi, tra l’altro, scadenza al 31 dicembre 2014. Nello specifico infatti la norma contiene un riferimento poco chiaro che sembra voler indicare la perdita dei diritti connessi ai titoli detenuti ma risulta alquanto confuso e non in linea con i principi dell’ordinamento in materia di società; mentre la procedura automatica di “liquidazione” della quota pubblica presenta forti ripercussioni sia di natura finanziaria, in quanto trasferisce sui soci residui o sulla società i costi dell’operazione sia giuridica, poiché non contiene alcuna procedura sulle modalità da adottare ai fini liquidatori. La disposizione infine non contempla proprio i casi in cui la società è a totale partecipazione pubblica ovvero con unico socio pubblico, condizioni che - decorso il termine di gara - determinerebbero l’impossibilità a procedere anche nell’approvazione degli atti necessari di ordinaria amministrazione. E’ pertanto necessario effettuare le modifiche indicate e prevederne la scadenza al 31/12/2015.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“Al comma 568-bis dell’articolo unico della legge 147/2013 le parole “*dodici mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*ventiquattro mesi*”.”

Motivazione

Considerato quanto proposto dalle nuove norme, si rende assolutamente necessario estendere almeno di un’altra annualità, le misure incentivanti lo scioglimento e la liquidazione delle società partecipate, come previste nella legge 147/2014, rendendole applicabili alle operazioni di dismissione compiute fino al 31/12/2015.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“Al fine di definire idonei strumenti per gli enti locali che siano di ausilio al corretto adempimento normativo, il Ministro degli Affari Regionali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANCI, entro il 31 marzo 2015, stipulano una convenzione per elaborare adeguate linee guida e proporre specifiche iniziative di sensibilizzazione, assistenza e supporto agli enti locali rispetto alle nuove norme in materia di razionalizzazione. A tal fine vengono utilizzate le risorse di cui alla quota dell'annualità 2013 dello stanziamento del fondo per il Trasporto pubblico locale definito ed impegnato con D.I. 382 del 26 novembre 2013 ma non speso, che l'articolo 5 del DPCM 11 marzo 2013 ha destinato alla banca dati dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che le mette a disposizione per le finalità di cui al periodo precedente. Dalla presente disposizione non conseguono oneri per la finanza pubblica.”

Motivazione

Considerando la complessità e le novità del quadro normativo delineato, è necessario prevedere che siano poste in essere specifiche azioni di accompagnamento per i Comuni rispetto alla nuova normativa in materia di gestione dei servizi pubblici. Ciò va fatto attraverso l'elaborazione dei competenti Ministeri di idonee linee guida, da condividere con ANCI e formalizzare in un Protocollo d'Intesa che rappresenterebbe un valido e completo ausilio per gli enti locali e garantirebbe la riuscita del nuovo processo che si vuole porre in essere risultano di notevole impatto per gli enti locali e che necessita degli opportuni strumenti operativi a supporto dei processi che si intendono attivare.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 16-bis, del dl 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Una quota parte del fondo di cui ai periodi precedenti è riservata alle città metropolitane di cui alla legge 56/2014. Tale quota ed i relativi criteri di ripartizione fra i soggetti interessati sono definiti con il decreto di cui al comma 3.”*”

In alternativa

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma :

“All’articolo 16-bis, del dl 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«A partire dal 1 gennaio 2015, con il decreto di cui al comma 3, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali individuare una quota del fondo di cui al comma 1 che ciascuna Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all’art. 3-bis del D.L. 138/2011 che comprendono le città metropolitane. I criteri sono definiti tenendo conto, in particolare:

- a) della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti o non domiciliati (city users);*
- b) dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale su impianti fissi.»*

Motivazione

L’emendamento è volto a prevedere l’erogazione diretta della quota del fondo per il TPL alle Città Metropolitane. Ciò trova giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane per il settore del Trasporto Pubblico Locale, onde sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore. Tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana.

In alternativa si prevede di destinare le risorse direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali che comprendono le città metropolitane. In tal senso si ritiene quindi necessario prevedere la possibilità di introdurre criteri di premialità in grado di realizzazione dei programmi di investimento in materia di ITS dedicati al trasporto pubblico locale.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

2. All'art. 34 comma 25 del DL 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221, dopo le parole "L. 23/08/2004 n. 239" sono inserite le parole "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D. L.vo 422/97".

2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'art. 16 bis del D.L. 135/2012. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

Le Regioni entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma precedente, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente.

In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 138/2011. E' comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma.

Motivazione

La definizione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dall'articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i. non risulta assolutamente in linea con le specifiche tecniche, economiche e di efficienza necessarie per individuare idonei bacini di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. Considerando la peculiarità del settore rispetto ad altri servizi a rete di rilevanza economica è necessario prevedere che i bacini di affidamento del servizio TPL siano individuati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto e secondo criteri già individuati per il loro sostentamento economico.

A tal proposito va riconosciuto il ruolo delle Città metropolitane, pertanto la proposta emendativa prevede che i bacini di mobilità ed i loro enti di governo del TPL siano espunti dalla norma citata ed individuati dalle Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio ai sensi dei criteri su esposti.

Art. 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le spese correnti effettuate dagli enti locali con i predetti proventi, per impegni di spesa già assunti alla data del 31 dicembre 2014, e i medesimi proventi sono parimenti esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo massimo pari alla media dei dividendi derivanti dalla partecipazione nelle società dismesse percepiti nell’ultimo triennio ed in misura comunque non superiore al 20 per cento dei proventi stessi.”

Motivazione

La presente proposta emendativa consente l’utilizzo da parte degli Enti Locali di quota parte dei proventi realizzati tramite la dismissione di partecipazioni in società, anche a copertura della spesa corrente se prevista al 31 dicembre 2014.

In particolare, si propone lo svincolo dal patto di stabilità interno di un importo pari alla media dei dividendi percepiti nell’ultimo triennio dai singoli enti locali, distribuiti dalle sole società dismesse. Tale importo non potrà comunque superare il 20% dei proventi derivanti dalle dismissioni effettuate.

La fissazione del termine al 31 dicembre 2014 per gli impegni di spesa corrente che potranno usufruire di tale beneficio consente, inoltre, di accelerare nel brevissimo periodo le dismissioni societarie.



Aggiungere il seguente articolo

Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.

All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.”

Motivazione

Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (art 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.

Con l'emendamento proposto, si richiede che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee, tenendo comunque conto delle esigenze di funzionalità dei servizi e dell'evoluzione delle condizioni di effettuazione delle spese (condizioni di acquisizione di beni e servizi, diversa qualità e dimensione degli acquisti). Tale lettura appare altresì coerente con la gestione del taglio ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.

La prescrizione di riduzioni di spesa direttamente riscontrabili sulla base di mere differenze rispetto al precedente esercizio finanziario confligge, infine, con il periodo di emanazione della norma (maggio 2014, con modifiche di rilievo emerse al momento della conversione del provvedimento esaminato), con molti bilanci già predisposti e comunque con rilevanti difficoltà di riduzione contestuale degli acquisti in corso d'anno.



Aggiungere il seguente articolo

Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014

«I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gli spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro l'anno 2014».

Motivazione

L'obiettivo programmatico per il 2014, imposto ai comuni con il Patto di stabilità interno, genera per molti Enti una stretta finanziaria di sostanziale insostenibilità sulla parte corrente del bilancio. Tale condizione investe in particolare i comuni di dimensione medio-piccola, per i quali il grado di rigidità della spesa corrente, rispetto agli equilibri complessivi di bilancio, risulta ben più elevato di quello presentato dai Comuni più grandi, in larga parte per ragioni di carattere strutturale difficilmente modificabili nel breve periodo.

Muovendo da questa riflessione e tenuto conto del fatto che, senza l'accoglimento della modifica proposta, per i Comuni medio-piccoli l'agevolazione in questione perde, in diversi casi, qualsiasi valenza di effettivo ausilio finanziario e rischia anzi di comportare sforamenti dell'obiettivo di Patto per via delle spese in conto capitale comunque effettuate nel primo semestre 2014, si ritiene opportuno e congruo consentire agli Enti di minori dimensioni la possibilità di utilizzare gli spazi finanziari assegnati anche in favore degli impegni di parte corrente sostenuti nel corso dell'anno.

Risulta importante precisare, inoltre, che l'accoglimento della modifica proposta non comporta alcun effetto peggiorativo sui saldi complessivi della finanza pubblica.

*

Aggiungere il seguente articolo

Anticipazione di tesoreria. Proroga termine

All'art. 2, comma 3-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "sino alla data del 31 dicembre 2015".

Motivazione

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e permettere una maggior elasticità nella gestione di cassa dei Comuni, si ritiene opportuno prorogare a dicembre 2015 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi.



Aggiungere il seguente articolo

Patto di stabilità 2013. Sistema sanzionatorio per ritardi di comunicazione

Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:

3-ter : “Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Motivazione

Con la norma proposta si esclude la possibilità di applicare, per l'anno 2013, la sanzione che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nel caso in cui la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sia trasmessa con un ritardo non superiore a 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.

Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'incertezza normativa che ha contrassegnato la finanza comunale tra il 2013 e il 2014 rendendo complessa l'attività di completa ricognizione e certificazione delle risorse effettivamente disponibili in bilancio, anche per effetto di contenziosi amministrativi riguardanti gli effetti delle modifiche fiscali via via intervenute. Non potendo disporre di un quadro informativo esaustivo e certo, alcuni Comuni si sono trovati nell'impossibilità di procedere alla certificazione del saldo finanziario di Patto entro il termine del 31 marzo 2014, pur risultando il saldo stesso rispettoso dei limiti stabiliti dalla norma.

*

Aggiungere il seguente articolo

Armonizzazione bilanci. Ripiano disavanzo di amministrazione

1. All'art. 3 comma 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 le parole "10 per cento l'anno" sono sostituite da "3,5 per cento l'anno".

Motivazione

Il passaggio al nuovo sistema contabile, sia per gli enti già in sperimentazione, sia, soprattutto, per l'avvio a regime della nuova disciplina, crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese, e in anticipazione di cassa.

La proposta normativa consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa. Nella fase di passaggio è, infatti, inverosimile prevedere contestualmente l'applicazione del nuovo sistema contabile e lo smaltimento della gestione pregressa.

Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, trattandosi di un'operazione straordinaria, questa deve essere ponderata attentamente, affinché non ne venga sminuita l'efficacia. Si ritiene, infatti, opportuno incentivare un intervento complessivo che incoraggi gli enti locali a una seria attività di pulizia dei propri dati contabili. La previsione dell'arco temporale trentennale, inoltre, sarebbe coerente con il periodo di ammortamento dell'anticipazione di liquidità prevista dal DL 35/2013.

*

Aggiungere il seguente articolo

Armonizzazione bilanci. Proroga del termine per il bilancio di previsione degli enti sperimentatori

Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Motivazione

Gli enti sperimentatori, che ormai sono alcune centinaia, dovrebbero formulare lo schema di bilancio di previsione 2015 entro il 15 novembre p.v.

Il quadro tuttora mutevole di diversi importanti aspetti che incidono sulla dimensione delle risorse disponibili e sulla gestione finanziaria renderebbe tale esercizio in larga parte inutile, dovendosi necessariamente procedere a successive e radicali revisioni dovute al consolidarsi della normativa di riferimento.

Appare pertanto opportuno che il termine del 15 novembre per la presentazione al Consiglio dello schema del bilancio di previsione 2015-2017 sia rinviato ovvero espressamente considerato non vincolante. Con la norma proposta il termine viene ricondotto alla normativa ordinaria (31 dicembre).



Aggiungere il seguente articolo

Armonizzazione bilanci. Fondo per il passaggio alla nuova contabilità

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di XXX milioni di euro per il 2015 e di XXX milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di

cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

4. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 15 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.

Motivazione

Il passaggio al nuovo sistema contabile, sia per gli enti già in sperimentazione, sia, soprattutto, per l'avvio a regime della nuova disciplina, crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese, e in anticipazione di cassa.

La proposta normativa consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa. Nella fase di passaggio è, infatti, inverosimile prevedere contestualmente l'applicazione del nuovo sistema contabile e lo smaltimento della gestione pregressa.

Proroga termine per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i Comuni e le province colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 1 comma 354 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole "per l'anno 2014" sono sostituite da "per l'anno 2014 e per l'anno 2015".

All'art. 1 comma 355 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole "limitatamente per l'anno 2014" sono sostituite da "per l'anno 2014 e per l'anno 2015".

Motivazione

In considerazione dei tempi necessari per garantire il completamento delle opere di ricostruzione, si ritiene opportuno prevedere, anche per l'esercizio 2015, le deroghe al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpite dal sisma nel mese di maggio 2012, già previste per il 2013 dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, articolo 6-quinquies e per il 2014 dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 354.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014

Aggiungere il seguente articolo

Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'art 31, il seguente periodo:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco”.

Motivazione

Si ritiene necessario prevedere che per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10-14 ottobre 2014 non gravino i limiti previsti dal patto di stabilità interno limitatamente alle spese sostenute per far fronte ai danni arrecati dall'alluvione, indipendentemente dal fatto che si tratti di spese effettuate a fronte di entrate comunali specificatamente individuate a quel fine, ovvero a fronte di specifici trasferimenti straordinario da parte di altri enti pubblici.

Proroga esclusione dal patto di stabilità interno dei Comuni e province colpiti dal sisma, per spese finanziate da privati

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 11, comma 1, lettera a), 5-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 le parole “per gli anni 2013 e 2014” sono sostituite da “per gli anni 2013, 2014 e 2015”.

Motivazione

Per garantire il completamento delle opere di ricostruzione, finanziate in tutto o in parte con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da parte dei privati (cittadini e imprese), si ritiene opportuno prevedere, anche per l'esercizio 2015, l'esclusione di tali spese dal patto di stabilità interno, riproponendo le modalità applicative e l'ammontare delle esclusioni già disposte con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Esclusione dal patto di stabilità interno dei Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014, per spese finanziate da privati

Aggiungere il seguente articolo

È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, n. 246, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

Motivazione

Per garantire la ricostruzione delle opere e la messa in sicurezza di opere e luoghi, si ritiene opportuno prevedere, anche per i Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da parte dei privati (cittadini e imprese).

Differimento pagamento rate in scadenza dei mutui della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Aggiungere il seguente articolo

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

“356-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.”

b) al comma 356, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 356, le parole “all'anno immediatamente successivo” sono sostituite da “al secondo anno immediatamente successivo”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

Motivazione

L'impegno finanziario sostenuto dai comuni e dalle province colpite dal sisma per gli interventi di ricostruzione rende opportuno estendere il differimento del pagamento mutui alle rate in scadenza nell'esercizio 2015 per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Al fine di non cumulare nell'anno immediatamente successivo al periodo di ammortamento dei mutui sia le rate in scadenza negli anni 2012, 2013 e 2014 (e differite per l'applicazione dell'articolo 1, comma 426 L. 24 dicembre 2012, n.228 e dell'art. 1, comma 356, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), sia le rate in scadenza nel 2015, si formula questo emendamento prevedendo il differimento del pagamento delle rate 2015 al terzo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo.

Contestualmente si propone una modifica dell'art. 1, comma 356, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo il differimento del pagamento delle rate 2013 e 2014 al secondo anno successivo la scadenza dell'ammortamento in modo tale da spalmare sull'arco di un triennio l'onere finanziario in carico all'ente locale relativamente al pagamento delle rate di ammortamento differite.

Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti

Aggiungere il seguente articolo

“I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.”

Motivazione

La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero, attualmente non nota ma di rilevante consistenza, è stata già regolata sull'esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell'andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.

Con un emendamento governativo inserito nell'articolo 43 del decreto legge 133 del 2014 (attualmente in via di approvazione definitiva dal Senato), il problema è stato parzialmente affrontato, condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non sia già stato effettuato a cura del Ministero dell'Interno in occasione dell'erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014). Con tale condizione vengono esclusi dal beneficio della rateazione quei Comuni che, pur avendo rilevanti importi da restituire a seguito della revisione IMU 2013, avevano altresì “capienza” per l'effettuazione della trattenuta con la seconda erogazione del FSC.

Tale discriminazione non trova alcun fondamento logico, in quanto l'eventuale insostenibilità della restituzione non ha alcuna connessione con la dimensione del secondo acconto FSC. È in altri termini possibile che un Comune con un elevato importo da restituire abbia anche un elevato importo di FSC da ricevere a titolo di secondo acconto (ad esempio per effetto di un gettito standard IMU particolarmente basso, oppure per l'assenza di somme ricevute a titolo di acconto prima rata Tasi).

La norma proposta individua una percentuale del rapporto tra restituzione da revisione IMU 2013 e gettito standard IMU 2013 pre-revisione (il 7%) al cui superamento il Comune può richiedere la rateazione su tre anni (2015-2017) della restituzione e può effettuare l'impegno dei relativi fondi pro quota nel medesimo triennio.

Tale dispositivo costituisce una misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, evitando ingiustificate discriminazioni ed è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già l'anno scorso ha portato ad un'assegnazione oltre la fine dell'esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).

Si riporta di seguito la norma inserita nel dl 133/2014 dal citato emendamento governativo.

5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017».

*

Proroga scadenza regolamenti e tariffe TARI

Aggiungere il seguente articolo:

“In deroga all’articolo 1, comma 169 della legge 26 dicembre 2006, n.296, i Comuni che non abbiano deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 settembre 2014, possono deliberare entro il 30 novembre 2014.”

Motivazione

Si ritiene necessario prorogare al 30 novembre la scadenza per la delibera dei regolamenti e delle tariffe TARI poiché molti enti hanno manifestato la difficoltà di predisporre il Piano Economico finanziario in base al DPR 158/99, in particolar modo se fino allo scorso anno applicavano le tariffe delle Tarsu.

In alternativa:

Riscossione della TARI

Aggiungere il seguente articolo:

“I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 settembre 2014, possono comunque procedere all’applicazione del tributo ed riscossione del relativo gettito sulle base delle tariffe applicate lo scorso anno. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito in base alle previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperati in occasione del primo piano finanziario utile.”

Motivazione

La proposta di emendamento è volta a consentire ai comuni, che non hanno istituito la TARI nel termine del 30 settembre 2014, di procedere comunque alla riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti che deve essere necessariamente reso. Viene inoltre esplicitato l’obbligo di recuperare le eventuali differenze tra gettito così determinato e ammontare del costo del servizio sulla base del successivo piano finanziario.

*

Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI
Aggiungere il seguente articolo

Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:

“Le deliberazioni relative alla Tasi approvate entro il termine del 30 settembre 2014 ed inviate al Mef entro il 30 ottobre 2014, sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.”

Motivazione

La scadenza straordinaria del 10 settembre per l'invio al Mef dei provvedimenti relativi alla Tasi (introdotta con il dl 16/2014) ha prodotto serie difficoltà per numerosi comuni, specie di piccole dimensioni, considerando anche il fatto che la scadenza per la deliberazione dei bilanci è stata nel frattempo prorogata al 30 settembre e che molti enti si sono trovati a dover gestire la scadenza "speciale" relativa alle delibere Tasi nel pieno del percorso deliberativo del bilancio di previsione.

Inoltre, in diversi casi si sono rilevati problemi causati da situazioni contingenti ed estranee all'azione degli uffici comunali (malfunzionamento degli apparati di trasmissione dati, incertezza dell'effettivo avvenuto invio dei provvedimenti entro il termine stabilito).

La rimessione in termini della pubblicazione dei provvedimenti pervenuti entro il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione consente infine di assicurare l'effettività delle risorse sulla cui base sono stati ormai formulati i bilanci di previsione per il 2014



Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n.5, è soppresso.

Motivazione

Si ritiene necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (mini IMU- 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 settembre.

Tale dispositivo infatti, risulta del tutto inapplicabile in questo periodo dell'anno in cui i Comuni hanno già deliberato o sono in procinto di deliberare i bilanci di previsione.

Inoltre, i dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, non permettono di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013, il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Motivazione

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “e le aliquote” sono sostituite dalle parole “, le aliquote e le detrazioni”;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

“In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso.”

Motivazione

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato. Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima – e in alcuni casi doverosa – variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma.

Funzionario responsabile imposte comunali
Aggiungere il seguente articolo

“All’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l’articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013”.

Motivazione

La proposta mira ad uniformare i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo soprattutto i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina ICI, applicabile anche all’Imu, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 9 del d.lgs n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell’ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.

Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.

L’articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 703 precisa tuttavia che l’istituzione della IUC “lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.

Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell’ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l’inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell’inammissibilità.

Al fine di evitare un inutile contenzioso, e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere il dubbio interpretativo.

Interpretazione autentica definizione agevolata per i tributi locali

Aggiungere il seguente articolo

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

Motivazione

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune.

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.



**Contributo unificato relativi ai processi tributari in cui è parte l'ente locale
Aggiungere il seguente articolo**

«All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole “al contributo unificato il processo già esente” sono sostituite dalle seguenti: “al contributo unificato il processo e le parti già esenti”

In alternativa

«All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “dello Stato,” sono aggiunte le seguenti parole “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Motivazione

L'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge n. 98/2011 prevede l'applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115. (la modifica si applica ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011).

Il ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF, ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali. Molte commissioni tributarie regionali avanzano la richiesta di pagamento del contributo per gli atti di appello (principale ed incidentale) proposti dai comuni.

Si ritiene che anche a normativa vigente si possa escludere l'applicazione del contributo unificato, stante la previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 che dispone che «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Quote inesigibili concessionari scorporati

Aggiungere il seguente articolo:

“All’articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: “Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

Motivazione

L’art. 3, comma 24 del Dl n. 203 del 2005 prevede per le società nate dallo scorporo di società concessionarie acquisite da Equitalia la possibilità di riscuotere le entrate comunali mediante la procedura di cui al RD n. 639 del 1910, ovvero tramite ingiunzione di pagamento. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedure di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112 del 1999, mentre altri Comuni, in virtù dell’obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l’obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l’ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di compenso, rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112 del 1999, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.

*

Notifica atti accertamento tributi comunali tramite PEC
Aggiungere il seguente articolo

“All’articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: “La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli enti locali. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

Motivazione

La norma ripropone anche per la notifica degli atti di accertamento la procedura già prevista per la notifica della cartella di pagamento, di cui all’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e mira, conformemente all’attuale tendenza del legislatore ad incentivare l’uso della posta certificata, a velocizzare le procedure di notifica con un notevole risparmio di risorse pubbliche.

Diritti catastali

Aggiungere il seguente articolo:

L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti pubblici che offrono tali servizi, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Motivazione

Il d.l. 16 del 2012 (articolo 6, comma 5-quater) ha riformulato gli obblighi di pagamento di diritti e tributi speciali in relazione all'acquisizione di dati e certificazioni di natura catastale ed ipotecaria, mantenendo tuttavia la gratuità per gli accessi e i certificati richiesti "presso gli uffici" dai possessori dell'immobile.

Tale disposizione è stata finora interpretata dall'ex Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in senso restrittivo, ritenendo cioè che la gratuità dovesse limitarsi ai casi di richieste presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Tale orientamento discrimina ingiustificatamente i cittadini che si rivolgono agli sportelli catastali gestiti dai Comuni che attuano sperimentazioni di decentramento in tale campo, causando inoltre notevoli appesantimenti procedurali per gli stessi Comuni gestori.

Peraltro, le funzioni catastali sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni dal dl 95 del 2012 che ha integrato il comma 27, art. 14, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma proposta mira a ripristinare la necessaria parità di trattamento con riferimento sia ai cittadini coinvolti, sia ai Comuni, che con gli sportelli decentrati catastali svolgono funzioni di erogazione del servizio il cui contenuto e natura giuridica sono identici a quelle svolte dagli uffici provinciali del Catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni

Aggiungere il seguente articolo

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Motivazione

La fornitura ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) delle planimetrie catastali degli immobili siti nei territori di competenza, varia da comune a comune sulla base di elementi non uniformi. Si ritiene pertanto necessario che la prassi della fornitura delle planimetrie vada consolidata e disciplinata in apposito decreto del direttore dell'agenzia, con l'obiettivo anche di garantire, a tutti i comuni del territorio nazionale, senza ingiustificate differenziazioni, l'accesso alle planimetrie con modalità da condividere con Anci.

Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

Aggiungere il seguente articolo

A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

Motivazione

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.

Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

Motivazione

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135, ora ulteriormente ridotto a 75) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione.*

Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Aggiungere il seguente articolo

Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale

All'articolo 1, co. 12-bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole "e 2014", aggiungere le parole "nonché per il biennio 2015-2016".

Motivazione

Il mantenimento degli strumenti di partecipazione comunale al contrasto all'evasione fiscale, che si sono sviluppati negli ultimi anni attraverso le "segnalazioni qualificate" all'Agenzia delle entrate, in materia di Irpef, IVA, Ires e Imposta di registro, ha potuto godere di un significativo impulso dalla norma del 2011 (dl 138) , che assegnava al Comune il 100% del maggior gettito riscosso dallo Stato a seguito di segnalazione comunale.

Appare pertanto opportuna l'estensione dell'incentivo al biennio 2015-2016.

Aggiungere il seguente articolo

Proroga entrata in vigore dell'Imposta municipale secondaria

“All’articolo 11, comma 1 , del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, le parole “dall’anno 2015” sono sostituite dalle parole “dall’anno 2016”.

Motivazione

L'imposta municipale secondaria prevista dal d.lgs. 23 del 2011, contenente “Disposizioni in materia di federalismo municipale” è diretta a sostituire tutti i tributi “minori” di competenza dei Comuni ed in particolare: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e infine, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il citato d.lgs n.23, successivamente modificato dalla legge di stabilità 2013, ne prevede l'entrata in vigore a partire dal 2015, previo regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a dettare la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria. Il citato regolamento ad oggi non è stato ancora emanato e non appare realistico ipotizzare che esso sia disponibile entro poche settimane, così da rendere possibile un ordinato avvio del nuovo regime.

Inoltre, i Comuni che intendono affidare la riscossione della nuova imposta non hanno potuto ancora predisporre i bandi di gara, non conoscendo i criteri che la disciplineranno.

Si propone pertanto una proroga dell'entrata in vigore dell'Imu secondaria al 2016, evitando così un ulteriore aggravio di adempimenti in corso d'anno per gli enti locali e per i contribuenti, in un periodo già denso di modifiche agli assetti dei tributi locali.

INTERVENTI DI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RIDUZIONI DI RISORSE PREVISTE DAL DL 66

Aggiungere il seguente articolo

Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi

Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, le parole "per l'acquisto di beni e servizi" **sono soppresse**.

Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

L'articolo 14 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è soppresso**.

Riduzione spese per autovetture

L'articolo 15 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è abrogato**.

Riduzione dei costi per locazioni passive

Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 **è soppresso**.

Motivazione

Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, ha previsto, tra l'altro, il concorso dei comuni al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 (elevato a 563,4 milioni a decorrere dal 2015), ottenuto mediante riduzione di pari importo del Fondo di Solidarietà Comunale, e prevedendo contestualmente obblighi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

Riteniamo quindi opportuno abrogare le disposizioni richiamate negli emendamenti proposti poiché come sopra anticipato, una norma statale non può intervenire in un campo in cui vige l'autonomia comunale.

Stanti quindi i tagli effettuati in costanza di spending review, e richiamando il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) su una tematica attinente riguardante i tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.

ABROGAZIONE NORME SUPERATE DA SUCCESSIVI INTERVENTI NORMATIVI

Aggiungere il seguente articolo

Razionalizzazione costi esternalizzazione servizi

All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 i commi 30, 31 e 32 **sono abrogati**.

Plusvalenze da alienazioni beni - utilizzate per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui

All'articolo 1 della legge n.311 del 2004 il comma 66 è abrogato.

Motivazione

Si ritiene opportuno proporre l' abrogazione delle norme richiamate in quanto le disposizioni ivi contenute risultano essere superate da successivi interventi normativi.

ABROGAZIONE LIMITI DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Aggiungere il seguente articolo

L'articolo 22 della legge n.69 del 2009 è **abrogato**.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nell'art. 22 della Legge 69/2009 relativo all'organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

ABROGAZIONE LIMITI DI SPESA PER LA STAMPA DI RELAZIONI E PUBBLICAZIONI PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI E DISTRIBUITA GRATUITAMENTE OD INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 27 del decreto legge n.112 del 2008 il comma 1 è **abrogato**.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 27 comma 1 del decreto legge n.112 del 2008 relativo alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

ABROGAZIONE ALLEGATI AL RENDICONTO ED AL CERTIFICATO DEL RENDICONTO

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 228 del decreto legislativo n.267 del 2000 il comma 5 è **abrogato**.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 228 comma 5 del decreto legge n.267 del 2000 contenente disposizioni relative alla presentazione della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio da allegare al rendiconto ed al certificato del rendiconto, in un'ottica di semplificazione dell'attività gestionale.

ABROGAZIONE LIMITI ASSUNZIONE PERSONALE

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 il comma 6 è **abrogato**.

Motivazione

L'art. 6 comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adozione del piano delle azioni positive non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 6 comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 relativo al divieto, per le amministrazioni pubbliche, di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, nel caso in cui non abbiano provveduto all'adozione delle azioni previste per l'organizzazione e la disciplina degli uffici attraverso la definizione e variazione delle dotazioni organiche.

Riteniamo in proposito che vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale, e che non vada lesa l'autonomia decisionale in merito all'assunzione di nuovo personale, nei limiti delle disposizioni vigenti.

Si propone pertanto di abrogare la disposizione.

ABROGAZIONE PREVISIONE TRASFERIMENTO DI RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI NEL CASO DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ O DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 3 della legge n.244 del 2007 il comma 30 è **abrogato**.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 3 comma 30 della legge n.244 del 2007 relativa alla possibilità di trasferire risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso in cui le amministrazioni pubbliche costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI AGLI ENTI TERRITORIALI. DESTINAZIONE QUOTA 25%

ART. 9 C. 5 D. LGS. 85/2010

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:
 1. *Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,”*
 2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall’ente richiedente”.*
- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l’ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall’art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l’ammortamento titoli di Stato.”*

Motivazione

Con le modifiche al comma 7, si persegue l’obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l’attuazione del federalismo demaniale implicando l’assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l’obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell’ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.

ABROGAZIONE ATTESTAZIONE CIRCA L'INDISPENSABILITÀ, L'INDILAZIONABILITÀ E LA CONGRUITÀ DEL PREZZO

Aggiungere il seguente articolo

Al comma 1-ter dell'art. 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 le parole “ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle” sono sostituite da “delle”

Motivazione

Si chiede di modificare la disposizione prevista per le operazioni di acquisto immobili da parte degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, eliminando le previsioni secondo cui sia necessario, a tal fine, una attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità delle operazioni stesse ed una attestazione da parte dell'Agenzia del demanio in merito alla congruità del prezzo.

Riteniamo in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse.

SPESE MOSTRE CONVEGNI

Aggiungere il seguente articolo

Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo

Motivazione

I decreti legge n. 78/2010 e n. 95/2012 hanno introdotto una serie di limiti all'autonomia gestionale degli enti che operano nel settore dei servizi culturali e delle attività di spettacolo, sostanzialmente impedendo loro di svolgere il proprio compito istituzionale.

In particolare si prevedono:

- *limiti di spesa per pubbliche relazioni, mostre, convegni e pubblicità;*
- *divieto di spesa per sponsorizzazioni;*
- *limite di spesa per missioni, anche all'estero.*
- *divieto di corrispondere indennità per la partecipazioni agli organi collegiali.*
- *riduzione delle spese per consumi intermedi (riscaldamento, luce...)*

Un'applicazione indiscriminata di tali vincoli e divieti, senza tener conto delle specificità che caratterizzano il settore culturale, può comportare un grave peggioramento della qualità dell'offerta culturale al cittadino.

Sono norme che limitano l'autonomia gestionale degli enti, creano problemi di governance e negano alla radice le premesse per l'attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali.

EMENDAMENTI PICCOLI COMUNI

Aggiungere il seguente articolo

“All’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato.”

Motivazione

Il comma 18 dell’articolo 16 in esame, era riferito alla fattispecie dell’Unione Speciale di Comuni, inizialmente obbligatoria poi resa facoltativa dall’articolo 19 della legge n. 135/2012 ed infine soppressa dalla legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio). Di conseguenza il comma in questione è caducato, in quanto il rinvio al comma 9 dello stesso articolo 16 faceva esplicito riferimento ai consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti che fossero parte della stessa Unione Speciale, non più presente nell’ordinamento.

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi residuo dubbio interpretativo, l’emendamento è volto alla esplicita soppressione del citato comma 18, che risulta palesemente superato in ragione delle innovazioni normative successivamente intervenute.

Esenzione dall’obbligo della formazione ed approvazione del bilancio pluriennale (art. 171 del TUEL) e sua sostituzione con una relazione previsionale su base pluriennale.

“Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l’applicazione dell’articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell’articolo 160 del testo unico.”

Interpretazione autentica fondo gestioni associate

“All’art. 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l’anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni”.

Motivazione

La ratio originaria della norma, come si evince anche dagli atti parlamentari relativi all’iter del dl 120/2013, nonché da un odg approvato a tale riguardo, era rivolta ad attribuire alle Unioni di Comuni il contributo previsto di 5 milioni di euro per l’anno 2013.

L’emendamento intende chiarire senza incertezza alcuna la destinazione originaria del contributo suddetto e sbloccarne l’attribuzione agli enti destinatari.

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

Aggiungere il seguente articolo

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a risolvere una incerta interpretazione relativa alla corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi, basandosi sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferisce sull'attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva.

Infatti gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando evidenti contraddizioni per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale, relativamente all'iscrizione alle Casse previdenziali professionali, in quanto la "rinuncia" all'attività libero professionale causerebbe il venir meno del presupposto per l'iscrizione alle stesse, con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la previsione normativa di cui all'art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l'azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell'iscrizione all'Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto un beneficio che va accordato, a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva, sull'effettivo esercizio dell'attività professionale, così come è stato sin dall'approvazione del D.Lgs. 267/2000.

SPESE DI PERSONALE E TURN-OVER NEI PICCOLI COMUNI

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “ e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”.

2. *Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Motivazione

La modifica proposta è necessaria per evitare che i comuni di minori dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

Il secondo comma della disposizione proposta è finalizzato a mantenere a regime la previsione di favore introdotta dall'art. 11, comma 4-quater, del DL 90/2014, per i comuni turistici di minori dimensioni demografiche, peraltro esclusivamente con riferimento alle punte di attività circoscritte ai periodi dell'anno di maggiore afflusso turistico.

SPESE DI PERSONALE E TURN OVER NEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DAI PROCESSI DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente:

“31-quinquies. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati”.

Motivazione

La modifica proposta mira a chiarire che, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, al fine di garantire una maggiore flessibilità.

BLOCCO DELLE ASSUNZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Aggiungere il seguente articolo

Art (...)

All'art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

Motivazione

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata.

L'esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento può essere infatti dovuta dall'esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell'impossibilità di effettuare assunzioni. La sanzione contenuta nel comma 2 è quindi potenzialmente produttiva di effetti paradossali in ordine al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre la disposizione non considera la condizione degli Enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza dei ritardi nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.

Infine non tiene conto del fatto che il contributo richiesto ai comuni per il risanamento della finanza pubblica ha generato in molti casi situazioni di ritardo nei pagamenti.

La modifica proposta con l'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa vigente sui limiti in materia di assunzioni, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento del costo del personale.

MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGGE N. 16/2014

*

Aggiungere il seguente articolo

Art (...)

All'art. 4 del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all' art. 9 comma 2 bis D.L n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.”

Motivazione

L'art. 16 del DL 98/2011 prevede che gli enti possono adottare dei piani di razionalizzazione, al fine di prevedere i risparmi che, ove accertati a consuntivo, possono essere destinati anche ai fondi per la contrattazione decentrata. Inoltre l'art. 4 comma 2 DL 16/2014 prevede che i risparmi possono essere destinati a compensare le risorse che altrimenti dovrebbero essere recuperate sui fondi per il salario accessorio del personale, in conseguenza del superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa.

Al fine di rendere maggiormente utilizzabile la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, si ritiene utile specificare che la compensazione ivi prevista possa essere effettuata impiegando anche ulteriori risorse, ed in termini generali possa farsi ricorso ad economie rese obbligatorie da specifiche disposizioni di legge.

Le soluzioni suggerite non recano pregiudizio al bilancio degli enti, poiché la compensazione prevista dall'art. 4 comma 2, con i risparmi ivi contemplati, costituisce una facoltà e non un obbligo.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Aggiungere il seguente articolo

*

Art (...)

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole "31 dicembre 2011" e "31 dicembre 2012" sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "31 dicembre 2015" e "1 gennaio 2016" .

Motivazione

Il differimento si rende necessario per consentire alle amministrazioni interessate di assicurare la normale programmazione del lavoro a regole vigenti in attesa dell'attuazione, con effetto dal 1/1/2013, del disposto dell'art. 1, comma 453, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in materia di rinnovo normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2013-2014, in modo tale da consentire il pieno adeguamento delle discipline decentrate, fermi i principi di legge, al nuovo assetto normativo contrattuale nazionale, e da consentire inoltre la necessaria omogeneità adeguativa da parte delle Amministrazioni interessate dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 4 del D.L. 16/2014, come convertito dalla L. 68/2014.

Aggiungere il seguente articolo

Art. ...

(Vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa)

All'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per definire con esattezza l'ambito applicativo del primo comma dell'art. 4 del decreto legge n. 16/2014. La disposizione in questione ha introdotto misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi da parte delle Regioni e degli Enti locali, prevedendo che le amministrazioni che non hanno rispettato i “vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa” sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.

Definire la cornice normativa entro cui opera la disposizione richiamata costituisce un presupposto indispensabile per mettere gli Enti interessati in condizione a attuare il recupero mediante riassorbimento delle risorse illegittimamente erogate.

L'emendamento proposto intende chiarire che l'espressione “vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa” si riferisce al disposto del comma 2-bis dell'art. 9, D.L. n. 78/2010, come modificato dal comma 456, art. 1, della L. n. 147/2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Tale espressione riguarda inoltre i vincoli conseguenti dall'obbligo di contenimento complessivo della dinamica retributiva (ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, secondo le indicazioni contenute nella circolare MEF - RGS n. 9 del 2006, stante l'espresso richiamo nella citata disposizione al “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa”, oltreché ex comma 562 della stessa L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L. n. 44/2012).

Infine un ulteriore vincolo finanziario alla contrattazione integrativa era posto, fino all'abrogazione della disposizione, operata dall'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, dall'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui il mancato rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle

spese correnti in misura tale che non sia pari o superiore al 50%, comporta l'applicazione del divieto di stanziare risorse aggiuntive nei fondi per la contrattazione integrativa.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE ALLA L. 441/1982

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 2, comma 2, della Legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole “vi consentono.” aggiungere il seguente periodo:

“Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell’articolo 1.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento si propone di attuare una graduazione degli obblighi di pubblicazione per i soggetti coinvolti, ritenendo il contesto territoriale particolarmente esposto a rischi di discriminazione sociale.

Oppure

“All’articolo 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441 sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere l’ultimo periodo e all’articolo 4 sopprimere il comma 2.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento proposto si propone di circoscrivere tali adempimenti esclusivamente ai soli titolari di incarichi pubblici onde evitare la diffusione di dati, anche sensibili, non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA: MODIFICHE AL D.LGS. 33/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.

Art. (...)

“All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole “5 anni” sono sostituite dalle parole “3 anni”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.

Art. (...)

“All’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis: *“E’ in ogni caso salvaguardata l’autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni.”*”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole “*come modificato dal presente decreto*” sopprimere le seguenti parole “*limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7*.”

Motivazione

Il d. lgs. n. 33/2013 disciplina nuovamente gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine. In particolare, il decreto apporta modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, introducendo nuovi obblighi in capo agli enti locali.

È da rilevare, infatti, che il decreto disciplina i casi di pubblicazione di dati sui siti web istituzionali, con la conseguenza di una loro ampia diffusione sulla rete. Si ritiene, quindi, che occorra prestare particolare attenzione alla tutela del trattamento dei dati personali, la cui diffusione potrebbe arrecare danni anche notevoli agli interessati.

Come evidenziato anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel suo parere del 7 febbraio 2013, “la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appare sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire”.

L’emendamento proposto, pertanto, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, circoscrivendo l’ambito applicativo ai soli veri destinatari della norma - i componenti degli organi di indirizzo politico - e tutelando i soggetti estranei all’incarico pubblico.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole “*per i tre anni successivi dalla*” e sostituirle con le seguenti “*fino alla*”.

All’articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole “*salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,*”.

Motivazione

L’emendamento proposto, nel completare gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 14, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, escludendo dall’ambito applicativo delle disposizioni i soggetti non interessati dall’esercizio del ruolo pubblico e pertanto non obbligati a pubblicare, mediante diffusione sul web, dati sensibili ed informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della loro vita privata.

L’emendamento, inoltre, viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

In alternativa

Art. (...)

“All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito :

“2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.*”.

Motivazione

L’emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso.”.”

Motivazione

L’emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.

Art. (...)

“All’articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere il comma 2.”

Motivazione

L’emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell’Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.

Art. (...)

“All’articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è soppresso.”

Motivazione

L’emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli

obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. (...)

“L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai “rilievi non recepiti” si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.

Art. (...)

“All'articolo 52, al comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il numero 4) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: MODIFICHE AL D.LGS. 39/2013

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. A coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L’inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell’incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico.”.”

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per consentire la possibilità, ferme restando le incompatibilità del caso, di ricoprire incarichi all’interno della medesima regione. Infatti l’originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa. Inoltre, è necessario rendere coerente le previsioni normative con i pareri resi dalla CIVIT (ora ANAC) che hanno chiarito alcuni aspetti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l’incarico;

b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l’incarico.” .”

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per consentire la possibilità di ricoprire incarichi all’interno della medesima regione. Infatti, l’originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa.

Inoltre, viene chiarito che l’incarico amministrativo di vertice non deve essere incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, se privi di delega.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto infine il seguente capoverso:

“Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.””

Motivazione

L’art. 12, comma 1, del decreto in commento prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l’incarico.

Tale norma sembra porsi in netto contrasto con le previsioni di cui al comma 23 dell’art. 53 della legge n. 388/2000, secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Si ritiene pertanto necessario specificare la vigenza di tale disposizione, attesa la finalità di contenimento della spesa cui è preposta ed il carattere di specialità della stessa, valevole solo per i piccoli Comuni.

Aggiungere il seguente articolo

Art. (...)

“All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l’incarico.””

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per rendere coerente la disposizione con la prassi definita a seguito della delibera n. 47/2013 della CIVIT (ora ANAC), secondo cui, ai fini della incompatibilità, la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

MODIFICHE AL TULPS (R.D. 6 maggio 1940 n. 635)

Aggiungere il seguente articolo

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

All'art. 16, comma 1, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dopo le parole "di speciali registri" sopprimere le parole "questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse"

All'art. 16, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole "possono essere " e sostituirle con le seguenti "sono".

All'art. 16, aggiungere infine i seguenti commi:

4. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo contenente le regole tecniche per la gestione dei registri in modalità informatica, la vidimazione dei registri è assolta attraverso l'apposizione della numerazione e della timbratura da parte dell'interessato che ne attesta con apposita autodichiarazione la veridicità.

5. Tale autodichiarazione è trasmessa con modalità telematiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno lo scopo di semplificare la procedura di vidimazione dei registri (registro giornale affari, art. 120; agenzie di affari, art. 115; commercio di cose antiche, art. 128) prevista dall'art. 16, Regolamento esecuzione TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza."

MODIFICHE AL TULPS- RD 773/1931

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 68 (art. 67 T.U. 1926), dopo le parole "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti" aggiungere le parole " o destinati a pubblico di passaggio in strade, ecc."

All'art. 69 (art. 68 T.U. 1926) dopo le parole "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti" aggiungere le parole " o destinati a pubblico di passaggio in strade, ecc."

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di ampliare la platea degli interventi semplificati almeno a quelli con pubblico indeterminato e "di passaggio" se lo spettacolo si svolge in luogo aperto. Si pensi ad esempio a quei piccoli concerti in piazza senza transennamenti, dove è difficile individuare il numero di spettatori, in quanto di passaggio.

All'art. 71 (art. 70 T.U. 1926) sopprimere all'inizio del comma le parole "Le licenze e".

Motivazione

L'emendamento proposto tende a coordinare il testo con quello degli articoli precedenti, dove la licenza è sostituita da SCIA.

All'art. 86, (art. 84 T.U. 1926) sostituire le parole "licenza del questore" con le seguenti parole "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive"

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di ampliare la platea degli interventi semplificati, con il passaggio dalla licenza alla SCIA per attività non sottoposta a particolare discrezionalità amministrativa.

All'art. 110, (art. 108 T.U. 1926) sopprimere le parole "e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza" e sostituirle con le seguenti " , vidimata e resa disponibile - attraverso procedura informatica dal Comune"

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere più celeri i tempi di acquisizione della tabella; inoltre la procedura informatica rende più certa la autenticità della tabella evitando i rischi di contraffazione.

All'art. 115 (art. 116 T.U. 1926), sopprimere le parole “darne comunicazione al Questore” e sostituirle con le seguenti “presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. allo Sportello Unico per le Attività Produttive”

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di ricondurre con certezza la “comunicazione” alla figura della SCIA, riconducendo solo a due le tipologie autorizzative di polizia amministrativa: la scia e la licenza.